

(N. 2220-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro delle Finanze**

e col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

NELLA SEDUTA DELL'11 APRILE 1952

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1952

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del traffico di frontiera e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 agosto 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo fra il Governo italiano e quello Federale austriaco, concluso a Roma il 2 agosto 1951, ha regolato il traffico di frontiera fra i due Stati limitrofi, Italia e Austria.

Estintosi il precedente accordo del 1923 e quello contingente intervenuto, dopo la seconda guerra mondiale, con le autorità francesi occupanti l'Austria, era necessario addiventare direttamente con il Governo austriaco, alla definizione della questione del traffico facilitato delle persone e delle merci, fra il Tirolo e l'Alto Adige. Aboliti pertanto i visti sui passaporti; con uno speciale accordo economico sistemate le questioni pendenti, non rimaneva che disciplinare il traffico di frontiera, che forma precisamente l'oggetto dell'accordo che il Senato è chiamato a ratificare.

Detto accordo è entrato in vigore il 2 agosto 1951, essendosi con esso definiti i comuni che sono stati inclusi nella zona di frontiera.

Detta zona si estende, nei due sensi della linea di confine, da un minimo di chilometri 5 sino ad un massimo di chilometri 15, in linea d'aria.

Per attraversare la linea di confine è stata creata la « Tesserà di frontiera » che in Italia può essere rilasciata dai questori di Bolzano, Udine e Belluno.

Sono stati determinati i valichi, attraverso i quali deve aver luogo il passaggio della frontiera, nonché le ore di apertura dei medesimi.

Sono stati elencati nella lista *A* allegata all'accordo, i prodotti della zona di frontiera

non eccedenti il bisogno casalingo dell'importatore, ammessi in esenzione di diritti doganali e da qualsiasi tassa e imposta.

Nella lista *B*, pure questa allegata all'accordo, sono stati descritti i generi alimentari ammessi all'esportazione ed all'importazione, limitatamente ai quantitativi indicati e non eccedenti le quantità mensili proporzionate al numero degli appartenenti ad ogni complesso, famigliare.

Con nota 2 agosto 1951, è stata approvata da parte del Governo italiano, l'inclusione nella zona di frontiera di comuni austriaci elencati nell'annessa tabella (Allegato *A*) ed analogamente è stata proposta l'inclusione nella suddetta zona, dei comuni italiani elencati nella tabella pure acclusa (Allegato *B*).

Con altra nota, sempre in data 2 agosto 1951, i due Governi si dichiararono disposti a considerare in vigore l'accordo in parola fin dal 2 agosto 1951 e ciò in ottemperanza ai disposti degli articoli 2 e 21 dell'accordo stesso.

Questo accordo può essere denunciato con preavviso di sei mesi. Esso è improntato ai rapporti di buon vicinato fra i due Stati e pertanto si ravvisa la opportunità di procedere alla ratifica mediante l'approvazione del disegno di legge che viene presentato al Senato.

A detta approvazione Vi invita, onorevoli senatori, la Commissione che per competenza ha esaminato l'accordo in questione.

PASQUINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del traffico di frontiera e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 agosto 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambio di Note suddetti a decorrere dal 2 agosto 1951.